Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO, PER DUE ANNI DALLA DATA DI EFFETTIVA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di in Rovigo e nella Residenza Municipale di Piazza Vittorio Emanuele II, civ. n. 1, in una sala al primo piano adibita ad Ufficio.

Innanzi a me, Ballarin Dr.Alessandro, Segretario Generale del Comune di Rovigo in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

1) Dottoressa …..., C.F. …….., nata a ……. (….) il ….., domiciliata per la carica presso la Sede municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore …….. del Comune di Rovigo, con sede a Rovigo (RO) in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto sindacale n. 34 del 31 luglio 2019 (Codice Fiscale del Comune: 00192630291);

2) Sig. ……., C.F. ……., nato a ….. (...) il …., domiciliato per la carica in …. (...), via ... n. ..., il quale interviene nel presente atto in qualità di procuratore speciale della ..., con sede legale in …., via …. n. ..., CF e P.IVA …., giusta procura speciale Repertorio Numero …. del …., Notaio Dottoressa

….., acquisita agli atti della Stazione appaltante.

I comparenti della cui identità personale io Segretario sono certo, mi premettono quanto segue:

- che con determinazione a contrarre n. …. del ….. è stata indetta una procedura di gara - per l'affidamento del Servizio di somministrazione lavoro temporaneo, mediante accordo quadro per la durata di anni due a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, dell'importo massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) oltre IVA nelle forme di legge - da espletarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 e mediante la conclusione di un accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico per il biennio 2022/2024 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n 50/2016;

- che con determinazione del Dirigente del Settore Gare e Appalti, n. ….. del …….., è stato disposto di aggiudicare definitivamente e con valore di efficacia – dato l'esito delle esito alle esperite verifiche in ordine al possesso dei requisiti autocertificati dall'aggiudicatario in sede di gara, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 – il servizio oggetto del presente accordo quadro a favore di …….., come sopra identificata, per l'importo di euro ….. (…….) IVA al …...% (….. per cento);

- che è stato acquisito agli atti della Stazione appaltante il DURC on line Protocollo INPS numero ….., con scadenza al …., attestante la regolarità contributiva dell'aggiudicataria;

- che è stata acquisita agli atti della Stazione appaltante l'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 76/2020;

tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) PREMESSE E DISPOSIZIONI REGOLATRICI – La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta economica, l'offerta tecnica, le eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dalla Stazione appaltante, nonché il progetto d'appalto, comprensivo del "Capitolato Speciale d'Appalto".

Oltre che dagli atti indicati al precedente capoverso, i rapporti nascenti dal presente contratto sono disciplinati: dal D.Lgs.n. 50/2016; dal DM n. 49/2018; dal Codice Civile; dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Rovigo; dalle disposizioni analiticamente elencate nel Capitolato Speciale.

ART. 2) OGGETTO – Il Comune di Rovigo, come sopra identificato e rappresentato, affida all'Aggiudicatario, come sopra identificato e rappresentato, il quale accetta, senza riserva alcuna, il Contratto di Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Costituisce, in particolare, oggetto dell'accordo l'attività di somministrazione di lavoro temporaneo a favore del Comune di Rovigo e comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione, sostituzione del personale, la gestione amministrativa e i relativi oneri. La fornitura di lavoro, attivata a seguito della stipula dei contratti specifici, è richiesta per le qualifiche professionali indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. I lavoratori verranno impiegati con contratto di somministrazione nei modi e nei tempi dettati dalle effettive esigenze e in base alle risorse finanziarie disponibili.

L'Aggiudicatario individua nel Dott. …. il referente dell'appalto.

Il Capitolato Speciale d'appalto agli articoli da 1 a 7 regolamenta dettagliatamente le caratteristiche generali del servizio dando una specifica e minuziosa descrizione delle attività che dovranno essere garantite e, inoltre, stabilisce che le stesse dovranno svolgersi negli spazi indicati dalla Stazione appaltante.

Le prestazioni contenute nel Capitolato Speciale si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara.

ART. 3) TERMINE DI ESECUZIONE – La durata del presente contratto (termine di esecuzione) è stabilita in in anni 2 (due) decorrente dalla data di effettiva attivazione del servizio – comunicata all'Aggiudicatario dal Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 19 del DM n. 49/2018 –, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto di Accordo Quadro avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione oppure cesserà anticipatamente nel caso in cui la somma stimata sia completamente esaurita.

ART. 4) VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO – Il valore stimato del presente accordo, determinato dalla sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti che potranno essere stipulati sulla base dello stesso, è di € 500.000,00 (cinquecentomila) IVA esclusa.

Non è previsto un importo minimo garantito in favore dell'Aggiudicatario, pertanto lo stesso non potrà vantare richieste o pretese economiche relative al presente rapporto contrattuale.

L'aggiudicazione e la stipula del presente Accordo Quadro non sono fonte di

alcuna obbligazione per il Comune di Rovigo nei confronti dell'Aggiudicatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici: resta ferma la possibilità per il Comune di Rovigo di non attivare la somministrazione, o ricorrere solo parzialmente ad essa, in ragione delle diverse ragioni di opportunità valutate discrezionalmente dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

ART. 5) FATTURAZIONE E PAGAMENTI – L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si impegna a corrispondere l'importo dovuto, relativo al servizio reso con riferimento ai singoli contratti specifici, nel termine di giorni trenta dal rilascio del certificato di pagamento di competenza del Responsabile Unico del Procedimento (d'ora innanzi RUP), ovvero entro trenta dalla ricezione della fattura successivamente all'emissione del predetto certificato di pagamento.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

La fatturazione avverrà secondo le prescrizioni dell'art. 19 del Capitolato speciale d'Appalto.

La Stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-

bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila; IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Entrate-Riscossioni comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto ministeriale da ultimo citato.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse.

Con riferimento all'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del Codice si precisa sin da ora che la stessa verrà erogata nell'osservanza delle condizioni previste dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto oltre che dall'articolo 35 del Codice degli Appalti.

ART. 6) SUBAPPALTO – E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il servizio oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione, data la particolare tipologia del servizio basata su un rapporto fiduciario.

ART. 7) CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute oltre che nel presente contratto, anche nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); l'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra la Stazione appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la continuità del servizio e quanto previsto all'art. 13 (disciplina in caso di sciopero) del Capitolato Speciale d'Appalto.

I singoli contratti specifici dell'Accordo Quadro verranno conclusi a tutti gli effetti dal Comune di Rovigo, da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra parte, attraverso la stipulazione di apposite lettere commerciali o di scritture private con firma digitale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Relativamente alle modalità di attivazione dei singoli contratti specifici si richiama l'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto con le migliorie presenti dell'offerta tecnica.

ART. 8) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti (se Cooperativa anche nei confronti dei Soci) occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del

contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante invita per iscritto l'Affidatario a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in

corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del contratto.

Il presente articolo è integrato, altresì, con quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9) INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI – Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente contratto l'Aggiudicatario, in qualità di interessato al trattamento, da atto di aver preso visione dell'informativa denominata "2022 Informativa sintetica - Ufficio Affari Generali - Stesura contratti in genere" pubblicata nel sito internet della Stazione appaltante al seguente percorso: https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/dettagliocontentId=623c4770346997008bbdb325&type=content.

ART. 10) RESPONSABILITÀ E OBBLIGO DI MANLEVA – L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Ente appaltante e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore dovrà produrre al direttore dell'esecuzione e/o al responsabile del procedimento dell'Ente appaltante, idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, mantenendola inalterata ed efficace per tutta la durata del contratto di appalto. Al termine di ogni periodo di

assicurazione l'Appaltatore dovrà rilasciare all'Ente appaltante copia della quietanza di rinnovo o copia dell'eventuale nuova polizza attestante l'avvenuto pagamento del premio alla compagnia di assicurazione. Le caratteristiche ed i massimali della polizza sono meglio declinati all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Comune sarà comunque tenuto indenne dall'Aggiudicatario dei danni a chiunque cagionati in conseguenza di atti illeciti contrattuali o extracontrattuali imputabili allo stesso Aggiudicatario eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle predette coperture assicurative.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

Copia delle polizza suindicata è stata acquisita agli atti della Stazione appaltante giusto protocollo n. …./……

ART. 11) GARANZIA DEFINITIVA – A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31 e dell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto. La stessa è resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente appaltante come segue: polizza

xxxxxx n. xxxxxx rilasciata da xxxxx di Euro xxxxx emessa in data xxxxxx;

La garanzia di cui sopra ha (o non ha) beneficiato delle riduzioni previste dal l'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti.

ART. 12) RECESSO – L'Ente appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, alle condizioni indicate nell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Dalla data di efficacia del recesso, all'Appaltatore non potrà più essere chiesta l'attivazione di singoli contratti specifici. In caso di recesso dal singolo contratto specifico, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattualizzato e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente appaltante ha diritto, comunque, di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

ART. 13) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO – Fatte salve le vicende modificative soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016,

è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Ai fini dell'efficacia e dell'opponibilità alla Stazione appaltante dei crediti nascenti dal presente accordo – e dai relativi contratti attuativi – devono essere osservate le condizione previste all'art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016; è comunque fatta salva facoltà di rifiuto della cessione accordata alla stessa Stazione appaltante dal citato art. 106 comma 13 alle condizioni ivi previste.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto, alle condizione di cui all'art. 1456 c.c.

ART. 14) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI – La risoluzione per inadempimento e per decadenza dei requisiti morali è regolamentata dagli artt. 25 e 26 del Capitolato speciale. L'Ente appaltante si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto, alle condizioni di cui all'art. 1456 c.c., nei casi di inadempimento, da parte dell'Aggiudicatario, delle obblighi di seguito indicati: modalità di espletamento del servizio (di cui all'art. 7 del Capitolato speciale); obblighi a carico dell'aggiudicatario (di cui all'art. 8 del Capitolato speciale); obblighi assunti dall'Aggiudicatario conseguentemente alla designazione del medesimo quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali; responsabilità e polizze assicurative (di cui all'art. 21 del Capitolato speciale); subappalto (di cui all'art. 18 del Capitolato speciale);

cauzione definitiva (di cui all'art. 22 del Capitolato speciale); divieto di cessione del contratto e cessione del credito (di cui all'art. 16 del Capitolato speciale).

ART. 15) PENALI – Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 17 del Capitolato speciale.

ART. 16) MODIFICHE CONTRATTUALI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA – L'Amministrazione appaltante, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106 del Codice e dall'art. 22 del Decreto Ministeriale 07/03/2018, n. 49, può introdurre variazioni contrattuali delle prestazioni richieste previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento e su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le variazioni e le modifiche si rifletteranno sui singoli contratti specifici attuativi.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Aggiudicatario se non sia stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento.

E' riconosciuta la forma di revisione del prezzo esclusivamente per la parte riferita al solo costo del lavoro in funzione di variazioni conseguenti all'applicazione di eventuale introduzione di nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Funzioni locali". Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione determinato all'atto dell'aggiudicazione rimarrà fissa e invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 17) FORO COMPETENTE – Per le controversie derivanti dal presente accordo quadro e dai relativi contratti attuativi è competente il Foro di

Rovigo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 18) PROTOCOLLO DI LEGALITA'

18.1) APPLICAZIONE CLAUSOLE PROTOCOLLO – L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

18.2) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire in ogni eventuale subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità" - diverso dal subappalto, vietato ai sensi del precedente art. 6 -, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nell'eventuale

subcontratto - diverso dal subappalto, vietato ai sensi del precedente art. 6 - una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

18.3) COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE – Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti - diversi dal subappalto, vietato ai sensi del precedente art. 6 - stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera la clausola che obbliga il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma del presente articolo.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale, anche nel caso di omissione imputabile all'eventuale subcontraente ovvero anche nel caso di omessa comunicazione da parte dell'Aggiudicatario in nome e per conto dell'eventuale subcontraente.

18.4) PREVENZIONE INTERFERZE ILLECITE - MISURE ANTICORRUZIONE – L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

18.5) TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI – L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine è stata acquisita agli atti della Stazione appaltante – Protocollo n. …../….. – la comunicazione dell'Aggiudicatario indicante i conti correnti dedicati e le persone abilitate ad operare sugli stessi ai sensi e per gli effetti della disposizione di legge citata.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo

25 del D.L. n. 66/2014 in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, dovrà essere intestata e indirizzata al Comune di Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 45100 Rovigo – Codice Fiscale e P.IVA 00192630291 – Codice univoco di riferimento (UFC34G). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP …., CIG ….; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 19) SPESE CONTRATTUALI - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente accordo e ai relativi contratti attuativi sono a carico dell'Aggiudicatario - senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante -, il quale dimostra di avere versato alla Tesoreria comunale – Cassa di Risparmio del Veneto - sede di Rovigo – le seguenti somme: euro …. (…..) a titolo di imposta di registro (quantificata ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR n. 131/1986); euro ….. (…..) a titolo di imposta di bollo (quantificata ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della Tariffa parte I allegata al DPR n. 642/1972); euro ….. (……..) a titolo di diritti di segreteria (quantificati ai

sensi della tabella D allegata alla L. n. 604/1962).

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto e stipulato mediante modalità informatiche, in conformità al disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, composto di numero ….. pagine a video. Dell'atto viene data, da me rogante, lettura integrale agli intervenuti, i quali, riscontrandolo conforme alla loro volontà, rinunciano espressamente alla lettura degli atti richiamati, per averne in precedenza preso cognizione.

Indi, le parti, alla mia presenza, lo sottoscrivono, con le seguenti modalità informatiche previste dalla Legge: firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 82/2005, apposta, in mia presenza, ai sensi dell'art. 52-bis, comma 1, L. n. 89/1913 e dell'art. 25, D.Lgs n. 82/2005, previa apposita verifica, da parte mia, che i certificati di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 82/2005.

Indi, alla presenza delle parti, io rogante ho firmato il presente atto informatico con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 82/2005.